II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola

(79/920/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la direttiva 76/630/CEE (2) ha disposto le indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola;

considerando che, per favorire l'armonizzazione delle previsioni nel settore suinicolo e per migliorare i metodi seguiti, è necessario precisare e completare alcune disposizioni di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 76/630/CEE è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 8*

1. Gli Stati membri elaborano, per i periodi 1° dicembre — 30 novembre, 1° aprile — 31 marzo e 1° agosto — 31 luglio, previsioni sulla produzione indigena lorda di suini, ripartite su periodi di due mesi. I periodi possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

La produzione indigena lorda corrisponde alla totalità dei suini macellati, d'origine indigena ed estera, integrata dal saldo del commercio estero dei suini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse alla Commissione, entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall'articolo 11 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

(1) Parere reso il 26 ottobre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.